

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1636

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di grazia e giustizia**
(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1993

Proroga dei termini di delega legislativa al Governo per la
determinazione della competenza del giudice di pace in
materia penale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1992, n. 477, conferisce al Governo la delega ad emanare, entro il 31 dicembre 1993, le norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale e quelle relative al procedimento.

A seguito dei lavori di una commissione appositamente costituita presso il Ministero di grazia e giustizia, è stato elaborato uno schema di decreto legislativo in attuazione della predetta delega. Il testo è stato presentato al Consiglio dei ministri in data 28 ottobre 1993 per l'esame preliminare, e il Consiglio ne ha autorizzato la trasmissione al Parlamento per il prescritto parere.

C'è da considerare, tuttavia, che si tratta di materia molto complessa, soprattutto per l'individuazione delle fattispecie penali da attribuire alla competenza del nuovo organo giudiziario. Basti dire che la tipologia va calibrata sia in relazione alla normativa speciale, compresa quella derivante dall'attuazione di numerose direttive comunitarie, sia in relazione ai limiti posti dall'articolo 36 della legge n. 374 del 1991, ed espressi in formula piuttosto generica («purchè tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale»).

Altre difficoltà sono derivate dall'esigenza di adattamento del procedimento penale,

che ha imposto una semplificazione del rito previsto per i giudizi innanzi al pretore.

La redazione dello schema di decreto legislativo ha richiesto, per i motivi suddetti, tempi coerenti alla complessità dei problemi da risolvere. D'altro canto, le Commissioni parlamentari hanno, a loro volta, l'esigenza di una valutazione attenta della materia, e perciò la necessità di tempi congrui per esprimere le proprie valutazioni e per indicare, eventualmente, le modifiche opportune che poi dovranno essere considerate dal Governo ai fini dell'esame definitivo. Si aggiunga, per inciso, che a tutt'oggi non è stata ricostituita la Commissione bicamerale prevista dall'articolo 8 della legge 6 febbraio 1987, n. 81, cui fa riferimento l'articolo 37 della legge n. 374 del 1991.

In conclusione è quanto mai opportuna una proroga del termine del 31 dicembre 1993 per l'esercizio della delega, proroga che rifluisce positivamente anche sui tempi della attività valutativa da svolgersi in sede parlamentare. L'articolo 1 del disegno di legge che si propone limita detta proroga ad un trimestre, cioè al periodo strettamente indispensabile a soddisfare le esigenze prima esposte, e comunque non tale da incidere negativamente sull'entrata in vigore del decreto legislativo, fissata per il 3 gennaio 1995 (articolo 38 della legge n. 374 del 1991, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1992, n. 477).

La norma non comporta spese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Termine per l'esercizio della delega)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «entro il 31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 1994».